P10_TA(2025)0120

Diritti elettorali dei cittadini mobili alle elezioni del Parlamento europeo

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2025 sul progetto di direttiva del Consiglio relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (rifusione) (09789/2024 – C10-0001/2024 – 2021/0372(CNS))

(Procedura legislativa speciale – nuova consultazione – rifusione)

(C/2025/6275)

Il Parlamento europeo,

— visto il progetto del Consiglio (09789/2024),

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2021)0732),

— vista la sua posizione del 14 febbraio 2023 ([1]),

— visto l'articolo 22, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato nuovamente consultato dal Consiglio (C10-0001/2024),

— visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi ([2]),

— vista la lettera in data 8 novembre 2022 della commissione giuridica alla commissione per gli affari costituzionali a norma dell'articolo 113, paragrafo 3, del suo regolamento,

— visti gli articoli 113, 84 e 86 del suo regolamento,

— vista la lettera della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

— vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A10-0090/2025),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1. approva il progetto del Consiglio quale adattato alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2. si rammarica profondamente del fatto che il Consiglio, sebbene formalmente in conformità dell'articolo 22, paragrafo 2, TFUE, non si sia impegnato in alcun modo significativo sulla sostanza del parere del Parlamento; sottolinea che tale prassi è indicativa di una tendenza più ampia negli ultimi anni, per cui il Consiglio e il Consiglio europeo rifiutano di cooperare in modo costruttivo e in buona fede nell'ambito di una serie di procedure legislative speciali pendenti; ricorda le raccomandazioni contenute nella sua relazione del 13 dicembre 2023 e ribadisce il suo invito al Consiglio e al Consiglio europeo a collaborare in modo costruttivo per trovare soluzioni politiche che funzionino nell'interesse dei cittadini europei;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il progetto;

5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

([1]) GU C 283 dell'11.8.2023, pag. 76.
([2]) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.